N. R.G. 3475/2021

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice,

letto il ricorso promosso da ANDERLINI SIMONA ai sensi della legge 3/2012 e successive modifiche (procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento);

ha emesso il seguente

DECRETO

Rilevato che ANDERLINI SIMONA ha proposto un piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 della legge 3/2012;

letta la relazione e la successiva integrazione depositate dai professionisti delegati dall'Organismo di Composizione della Crisi, dott. Elio Arcuri, conformi alle previsioni dell'art. 9, comma 3bis, l. 3/2012, così come modificato dalla legge 176/2020 citata;

dato atto al piano sono stati allegati tutti i documenti elencati all'art. 9, l. 3/2012 e ss. modifiche (anche tenendo conto delle modifiche apportate dalla legge 176/2020 sopra citata);

considerato che il piano è stato depositato da soggetto consumatore non assoggettato, né assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (L. Fall.);

ritenuto che ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a), legge 3/2012 e ss. modifiche;

rilevato che il decreto di fissazione udienza è stato comunicato a tutti i creditori;

dato che all'udienza del 12 ottobre 2021 è comparso un difensore per il creditore Compass S.p.A., la cui costituzione, tuttavia, non risulta agli atti del fascicolo, anche a seguito di informazioni assunte in Cancelleria;

ritenuto che la relazione dell'OCC e la successiva integrazione, se pur certamente non dettagliate, siano sufficienti a individuare i motivi che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento;

considerato inoltre che le allegazioni della ricorrente trovano riscontro nella documentazione in atti relativa alla separazione dal coniuge (risalente al 2018);;

rilevato che l'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte pare dipesa principalmente dalla necessità di fronteggiare le conseguenze della separazione, come risulta dalla circostanza che la ricorrente si è resa inadempiente al contratto di finanziamento con BNL nel 2017 e che i successivi contratti di finanziamento risalgono al 2019;

rilevato che la legge 176/2020 ha ridimensionato il concetto di meritevolezza all'ipotesi in cui il consumatore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 2bis, lett. d-ter, introdotto dalla legge 176/2020);

tenuto conto che si tratta dello stesso concetto previsto all'art. 69 CCII (non ancora entrato in vigore) nel disciplinare le condizioni soggettive ostative all'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

ritenuto che la presente procedura di indebitamento possa aver riguardo anche al credito oggetto di cessione volontaria in quanto – al pari del restante patrimonio – lo stesso costituisce una risorsa che può essere posta a disposizione di tutti i creditori concorsuali, come esplicitamente disposto dal comma 1bis dell'art. 8 l. 3/2012 introdotto dalla legge 176/2020 ai sensi del quale "*La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo*";

ritenuto quindi che ricorrano le condizioni di legge per l'omologa del piano del consumatore ex art. 12bis, comma III, l. 3/2012 e ss. modifiche;

considerato che il professionista incaricato alla gestione della crisi dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/2012;

ritenuto che sia necessario disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale ex art. 12bis, III comma, l. 3/2012 e ss. modifiche, nel rispetto della normativa della GDRP Privacy;

visti gli artt. 7 e ss. della legge 3/2012 così come successivamente modificata;

P.Q.M.

1. omologa il piano del consumatore predisposto da ANDERLINI SIMONA, nata a Bologna il 22 novembre 1972;
2. dispone che la debitrice effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;
3. dispone lo scioglimento dei contratti di finanziamento con cessione dello stipendio stipulati da parte ricorrente, con cristallizzazione del debito residuo alla data di deposito del presente provvedimento;
4. attribuisce al professionista incaricato come O.C.C. gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012;
5. dispone che del presente decreto sia data pubblicità sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDRP Privacy.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.

Bologna, 14 ottobre 2021

IL GIUDICE

Antonella Rimondini